

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2260}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BAMPO, ONGARO, PADOVAN, ALDA GRASSI, MAGISTRONI, TERZI, LATRONICO, AIMONE PRINA, MAGNABOSCO, COMINO, POLLI, ORESTE ROSSI, PERABONI, MICHIELON, MARCO SARTORI, PROVERA, FLEGO, BERTOTTI, MAURIZIO BALOCCHI, FRONTINI, BONATO, FRAGASSI, COMINO, TERZI, CALDEROLI, OSTINELLI, MAZZETTO, GIANMARCO MANCINI, MARONI, LEONI ORSENIGO, CONCA, MATTEJA, BRAMBILLA, ANGHINONI, DORIGO, CRIPPA, FOLENA, FRAGASSI, TASSONE, PAPPALARDO, CASULA, ZOPPI, SAVIO, BERTEZZOLO

Nuove norme riguardanti l'avanzamento e lo stato degli ufficiali di cui all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni

Presentata il 17 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il protrarsi della esigenza di trattenere in servizio una congrua percentuale di ufficiali di complemento (oggi ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente) ha condotto nel tempo ad una diversa regolamentazione del loro avanzamento di grado:

a) la legge 12 novembre 1955, n. 1137, regolava tale avanzamento sulla

base di aliquote di mobilitazione (articolo 104), con criterio, cioè, latamente discrezionale e, conseguentemente, con prospettive di carriera incerte e di lenta realizzazione; l'articolo 114 consentiva la promozione dell'ufficiale di complemento dopo la promozione dell'ufficiale pari grado in servizio permanente effettivo;

b) la legge n. 574 del 1980 per l'avanzamento di grado introduceva il crite-

rio della unicità non prendendo più in considerazione le prevedibili e, perciò, incerte esigenze di mobilitazione, ma esclusivamente l'anzianità di grado; poneva inoltre anche condizioni certe per l'ammissione alla valutazione per l'avanzamento (svolgimento di corsi determinati, periodi di comando, avvenuta promozione di tutti i pari grado in servizio permanente effettivo aventi anzianità eguale o maggiore giudicati idonei per l'avanzamento). L'articolo 45 della legge n. 574 del 1980, che fissa le anzianità per l'avanzamento, afferma: « ferme restando le condizioni più favorevoli che possono determinarsi con le leggi precedenti » e, cioè, solo con gli articoli 112, 113 e 114 della legge n. 1137 del 1955, « per gli anni 1981, 1982 e 1983 » (sarebbe poi seguita nelle intenzioni una riedizione coordinata della normativa) « sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento » (contestualmente istituiti con l'articolo 35) « che maturino entro il 31 dicembre di ciascuno di detti anni... »;

c) l'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, introduceva anche il criterio della anzianità di servizio: per la promozione da capitano a maggiore sono richiesti undici anni di permanenza nel grado e diciotto anni di servizio effettivo, per la promozione a tenente colonnello quattro anni nel grado o ventidue di servizio effettivo;

d) da ultimo, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 ha introdotto all'articolo 32 della legge n. 224 del 1986 il comma 3-bis, senza mutarne ulteriormente impianto e recependo le aspettative degli ufficiali dei ruoli normali, speciali e ad esaurimento del servizio permanente. Inoltre la giurisprudenza amministrativa, in particolare del Consiglio di Stato e del tribunale amministrativo regionale del Lazio, ha disposto, con indicazione permanente, la decorrenza delle promozioni degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento del servizio permanente, se più favorevole, al giorno successivo del pari anzianità di grado dei ruoli normali e speciali (sempre

del servizio permanente) a partire dal 1° gennaio 1981 (senza apposizione di termine finale), con ciò prescindendo dalle anzianità e dalle permanenze richieste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32. Conseguentemente ha disposto la rideterminazione di anzianità per gli ufficiali in servizio permanente effettivo scavalcati. Si è, quindi, ulteriormente rafforzato il criterio della *par condicio* nell'avanzamento, allo scopo di evitare il ripetersi di trattamenti diversificati sulla base di presupposti eguali.

Limitatamente agli anni 1984 e seguenti, la Corte dei conti ha eccepito sulla registrabilità degli atti istruttori predisposti dall'amministrazione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, che ha recepito le conclusioni cui il massimo organo di giustizia amministrativa è pervenuto, facendo seguito a una serie di decisioni costanti (anche per l'esecuzione del giudicato contenuto nella decisione n. 2 del 24 gennaio 1989 del Consiglio di Stato è stata necessaria una sentenza, la n. 78 del 1991 del tribunale amministrativo regionale del Lazio).

La Corte dei conti, sull'assunto che l'articolo 13 ha recepito i criteri affermati dal massimo organo di giustizia amministrativa, la cui decisione ha fatto riferimento al primo comma dell'articolo 45 della legge n. 574 del 1980 (disposizioni di diritto transitorio) con effetti limitati al solo triennio 1981-1983, ne ha corrispondentemente ristretto l'ambito di operatività. Con ciò ha escluso dall'applicazione dell'articolo 114 della legge n. 1137 del 1955 (decorrenza della promozione per l'ufficiale di complemento dopo quella del pari grado in servizio permanente effettivo) tutti gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento (ruoli del servizio permanente a decorrere dal 9 ottobre 1980, secondo il disposto dell'articolo 12 della legge n. 404 del 1990) e per i soli avanzamenti per i quali i pari grado in servizio permanente effettivo sono stati promossi dopo il 31 dicembre 1983.

Al contrario la legge n. 404 del 1990 vuole omogeneizzare la materia dello

stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento. A questo fine l'articolo 12 della legge ha disposto il transito degli ufficiali iscritti in tali ruoli dalla categoria del congedo a quella del servizio permanente effettivo, con decorrenza dal 9 ottobre 1980. Il successivo articolo 13 realizza, in modo chiaro, coordinato e coerente, l'armonizzazione fra le situazioni di stato e di avanzamento omogenee, ponendosi come norma di portata generale a carattere permanente.

L'amministrazione della difesa, pur dichiarando di recepire pienamente le disposizioni dell'articolo 13 della legge n. 404 del 1990, ha di fatto tenuto un comportamento omissivo nei confronti di centinaia di ufficiali, sulla sola base del rilievo della Corte dei conti.

Le motivazioni del rilievo addotto dalla Corte dei conti appaiono confutabili nel merito e si pongono in contrasto con la volontà espressa dal Parlamento, nonché, di fatto, conducono ad una violazione di provvedimenti del tribunale amministrativo regionale, esecutivi di giudicato.

Il Governo non si è pronunciato in merito ad una proposta di registrazione con riserva dei decreti di applicazione della legge n. 404 del 1990 contenuta nella risoluzione n. 7-00464, discussa presso la Commissione difesa della Camera dei deputati, il 23 luglio 1991 ed il 15 gennaio 1992. D'altra parte, sono note le resistenze alla piena applicazione della legge in argomento da parte dell'amministrazione.

Il permanere di tale situazione provoca disparità di trattamento anche fra ufficiali appartenenti al medesimo ruolo e destinatari della medesima normativa, con danni sia morali che materiali non tutti sanabili

in quanto dalle promozioni e dalla decorrenza di esse discende l'attribuzione di differenti trattamenti economici e incarichi; infatti ne è derivato che centinaia di ufficiali penalizzati hanno attivato un ulteriore contenzioso amministrativo la cui storia è più che decennale.

Si rende, così, opportuno proporre un rimedio legislativo integrando l'articolo 13 della legge n. 404 del 1990 mediante l'introduzione di un comma 3-ter al fine di evitare la disapplicazione di tale disposizione da parte dell'amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 1984, con le conseguenti disparità di trattamento fra ufficiali appartenenti al medesimo ruolo e destinatari della medesima normativa e al fine di realizzare, anche dopo il 1983, la piena armonizzazione, a carattere permanente, tra ruoli omogenei, che era una delle finalità della legge n. 404 del 1990.

Infine, per quanto attiene alla data della decorrenza degli assegni, non potendo scindersi gli effetti amministrativi da quelli giuridici, in mancanza di indicazione espressa della data di decorrenza degli stessi nella legge n. 404 del 1990 (che ha dettato varie norme con portata retroattiva), questa deve essere individuata a decorrere dalla medesima data dell'anzianità giuridica, così come rideterminata.

Gli articoli 15 e 16 della legge n. 404 del 1990 recavano la copertura finanziaria degli oneri mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; si deve, perciò, garantire la copertura finanziaria per quanto ancora non applicato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224 è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Il termine del 31 dicembre 1983 di cui al primo comma dell'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574, non si applica alla presente legge ».

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, pari a lire 10 milioni per il 1993, lire 3.656 milioni per il 1994 e lire 6.721 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

ART. 3.

1. La disposizione introdotta dall'articolo 1 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1984.

ART. 4.

1. Il comma 3-*bis* della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dall'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, deve essere interpretato nel senso che la promozione degli ufficiali destinatari dovrà avvenire a partire dal 1° gennaio 1981 e sino ad esaurimento dei ruoli, in deroga ai commi 1 e 2 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1980, n. 224.